



COMUNE DI PIETRA LIGURE

REGOLAMENTO PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA DIPORTO

(APPROVATO CON D.C.C. N° 61 DEL 28/10/2011)

Art.1 Lo scivolo di accesso alla spiaggia libera denominata “spiaggia delle barche” è destinato allo stazionamento delle unità da diporto di lunghezza non superiore a m 6,00 ed è soggetto al presente regolamento.

Art.2 Lo scivolo di cui al precedente articolo, è adibito al rimessaggio di natanti da assegnare a titolo gratuito (fatti salvi i diritti di segreteria) ai richiedenti, con priorità per i residenti nel Comune di Pietra Ligure.

Una fascia pari m 3,50 di profondità, sul lato di levante dello scivolo, è adibita al libero transito verso l'arenile e non potrà essere occupata dalle unità da diporto.

Art.3 I proprietari di natanti possono inoltrare all'ufficio demanio del Comune - a mezzo del modello reperibile presso il medesimo ufficio - richiesta di assegnazione di un posto barca, corredata da una riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.

I posti barca disponibili verranno assegnati in ordine di presentazione della richiesta; a tal fine farà fede il numero di protocollo del Comune assegnato all'istanza.

Art.4 Il posto barca assegnato dall'Ufficio Demanio del Comune non potrà essere ceduto a terzi neanche a titolo gratuito.

In caso di sostituzione del natante o di rinuncia al posto barca, il titolare dovrà presentare richiesta scritta all'ufficio demanio comunale allegando la riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.

I titolari hanno la possibilità di scambiarsi i posti barca assegnati, previa autorizzazione dell'ufficio demanio.

Art.5 Il comportamento negligente dell'assegnatario comporterà la revoca del posto barca a insindacabile giudizio del Comune; in tal caso il proprietario dovrà provvedere alla rimozione dell'imbarcazione a propria cura e spesa.

Per comportamento negligente è da intendersi:

- La permanenza del natante in evidente stato di abbandono;
- L'assenza ingiustificata e prolungata dell'imbarcazione dal posto assegnato.
- Il mancato rispetto delle modalità di stazionamento indicate nel presente Regolamento.

Art.6 Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il Comune provvederà ad assegnare i posti entro il 31 gennaio.

Le autorizzazioni avranno durata triennale e alla scadenza potranno essere rinnovate previa presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'assegnatario entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

In assenza della richiesta di rinnovo entro i termini di cui sopra, il natante dovrà essere rimosso dal posto assegnato.

Art.7 Il numero di posti barca verrà determinato in funzione delle dimensioni dei natanti per i quali verrà richiesta l'autorizzazione.

I posti vacanti e/o quelli assegnati e lasciati liberi, potranno essere assegnati in uso temporaneo ad un altro soggetto che ne abbia fatto richiesta anche oltre i termini di cui all'art.6

Art.8 Il titolare dovrà provvedere a curare lo stazionamento della propria imbarcazione.

I natanti posti sullo scivolo dovranno poggiare su appositi sostegni o invasi ed essere posizionati in modo tale da favorire l'uscita dell'acqua piovana. Gli stessi dovranno essere altresì coperti con idoneo telone cerato monocolore, saldamente fissato all'imbarcazione.

L'assegnatario del posto barca dovrà stipulare idonea assicurazione R.C. per eventuali danni causati dalla propria imbarcazione.

Durante lo stazionamento i serbatoi dei natanti dovranno essere privi di miscele infiammabili.

Il titolare dovrà mantenere pulita la propria imbarcazione e l'area immediatamente circostante ad essa rimuovendo i depositi di materiale spiaggiato e/o portati dal vento.

Art.9 Tutti i natanti presenti sullo scivolo dovranno obbligatoriamente esporre il numero che verrà assegnato dal Comune per una pronta identificazione degli stessi, da apporre sulla barca e sul telo di copertura in modo tale che sia sempre visibile.

Il costo del numero identificativo sarà a carico del proprietario dell'imbarcazione e fornito dal Comune.

Art.10 I natanti non dovranno stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi eccezionali o di emergenza (mareggiate, lavori, manifestazioni etc.) e comunque, cessato l'evento, dovranno essere prontamente ricollocati al proprio posto a cura del proprietario.

Il Comune si riserva di richiedere al proprietario la rimozione o lo spostamento dei natanti entro le 24 ore successive alla comunicazione. In caso contrario vi provvederà il Comune ed i relativi costi saranno a carico del proprietario.

Art.11 Le vie di alaggio e varo dovranno essere impegnate dalle imbarcazioni per il tempo strettamente necessario alla manovra, salvo casi di emergenza.

Art.12 Dal 1 giugno al 31 agosto l'alaggio e il varo dei natanti sarà consentito dalle ore 18,00 alle ore 9,30.

In caso di condizioni meteomarine avverse o di altre situazioni di emergenza, il rientro potrà avvenire anche fuori dagli orari summenzionati.

Art.13 L'Amministrazione concedente si intende in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti dei concessionari.

Art 14 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono immediatamente vigenti a far data dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale.